Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 agosto 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1968
registro n. 26, foglio n. 102

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino Ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 619):

MOCCA Pietro, da Palazzolo Vercellese (Vercelli), caporal maggiore;

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154 (Bollettino Ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 700):

ROCCON Rizzieri, da Belluno frazione Cirvoi, soldato;

Regio decreto 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 85:

ABRAHIM Adballa, da Dassamù (Scimenzana), ascari (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 47);

ABRAHIM Adballa, da Dassamù (Scimenzana), ascari (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 51);

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 341 (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4640):

GOLINO Francesco, da Siracusa, S. tenente;

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1 (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 362);

PALAMENGHI Calogero, da Napoli, S. tenente;

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146 (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2681):

CAMPOLI Raffaele, da Capistrello (L'Aquila), soldato;

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 228 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2570):

PALAMENGHI Calogero, da Napoli, S. tenente;

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3236):

BROSSA Carlo, da Asti, sergente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9727)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1532.**

Trasformazione dell'istituto professionale di Stato per il commercio « U. di Savoia » in scuola professionale coordinata con l'istituto professionale di Stato per il commercio « N. Garrone », di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1961, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° ottobre 1960 l'istituto professionale di Stato per il commercio « M. Buonarroti » di Roma, intitolato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966 al nome di « N. Garrone »;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 17 luglio 1965 con il quale è stato istituito l'istituto professionale di Stato per il commercio « U. di Savoia » di Roma;

Considerato che la scarsa popolazione scolastica dello istituto predetto non giustifica il mantenimento di un istituto autonomo;

Ritenuto che le esigenze della popolazione scolastica possono essere egualmente soddisfatte trasformando lo istituto medesimo in scuola coordinata dell'istituto professionale per il commercio « N. Garrone » di Roma;

Considerata d'altro lato l'opportunità di adeguare, in conseguenza, l'organizzazione dell'istituto professionale per il commercio « N. Garrone » di Roma, tenendo conto della situazione organica del citato istituto professionale « U. di Savoia » all'uopo istituendo, in via transi-

toria, un posto di insegnante di ruolo, da riassorbire con la prima successiva vacanza previa riduzione delle ore da affidare per incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto professionale di Stato per il commercio « U. di Savoia » di Roma, è trasformato in scuola professionale coordinata con lo istituto professionale di Stato per il commercio « N. Garrone » di Roma.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, è sostituito dal seguente:

« Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio ».

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale): n. 3 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale): n. 3 sezioni;

addetto agli uffici turistici (triennale): n. 2 sezioni;

applicato ai servizi amministrativi (biennale): una sezione;

stenodattilografo (biennale): n. 3 sezioni.

Art. 3.

Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, è elevato da L. 63.000.000 a L. 188.270.000.

Art. 4.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, dell'istituto professionale per il commercio « N. Garrone » di Roma, viene sostituita da quella annessa al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1967.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 18. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « N. Garrone » di Roma

N. 3 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 3 sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 3 sezioni per stenodattilografo (biennale);
N. 2 sezioni per addetto agli uffici turistici (triennale).
Per complessive classi n. 32.

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	13+1(1)
3. Segretario economo	1
4. Applicati	4
5. Personale di servizio	11

Personale incaricato

6. Incarichi d'insegnamento per complessive 798 ore settimanali.

(1) Il posto sopra accennato sarà riassorbito al formarsi delle prime corrispondenti vacanze, che si definiranno nei 14 posti complessivi.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. **1080**.

Trasformazione della scuola di musica per ciechi di Milano in sezione staccata del Conservatorio di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduta la domanda in data 25 febbraio 1964, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi di Milano chiede la trasformazione delle scuole musicali interne;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso comune;

Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta l'annessa convenzione;

Considerato che dal 1° ottobre 1967, la scuola di musica dell'Istituto per ciechi di Milano funziona di fatto come sezione staccata del Conservatorio di musica di Milano;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di musica esistente presso l'Istituto per ciechi di Milano, scuola comprendente le scuole di « Or-

gano e composizione organistica » e di « Pianoforte », nonchè i corsi complementari relativi alle medesime, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

La trasformazione decorre dal 1° ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata sono stabiliti come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto per ciechi, di Milano, farà parte del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Milano.

Art. 3.

Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto per ciechi di Milano, è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'istituto;

b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie o scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica;

c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata;

d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino già nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto per ciechi di Milano. Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 4.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione dell'Istituto per ciechi di Milano.

Art. 5.

Per il funzionamento della sezione staccata del Conservatorio di musica di Milano, viene stabilita una spesa annua di lire 31 milioni a carico dello Stato, di cui lire 26 milioni per retribuzioni al personale e lire 5 milioni per spese di carattere generale.

Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 34. — GRECO

TABELLA *A*

Pianta organica della sezione staccata del Conservatorio di musica di Milano

Corsi	Numero dei posti
II ruolo:	
Organo e composizione organistica	n. 1
Pianoforte	» 3
III ruolo:	
Armonia complementare (Cultura musicale generale)	n. 1
Esercitazioni corali	» 1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	» 2
Totale	n. 8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

N. 81100/17964 di rep.

Convenzione tra lo Stato e l'Istituto dei ciechi di Milano per la trasformazione in sede staccata del Conservatorio di musica di Milano dell'istituto musicale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) il giorno 18 (diciotto) novembre, in Milano, via Conservatorio, 12, in un locale al primo piano, avanti a me, dott. Domenico Moretti, notaio in Milano ed iscritto nel locale collegio notarile distrettuale, personalmente certo dell'identità personale dei comparenti, senza assistenza dei testimoni perchè i comparenti stessi, trovandosi nelle condizioni di legge, come confermano, concordemente vi rinunciano.

Personalmente si sono costituiti i signori:

1) Dott. Tommaso Belmonte nato a Pietramelara il 17 settembre 1910 e domiciliato a Roma, via Nicotera, 79, professore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione come da delega in data 9 novembre 1966, n. 5405, divisione III, sezione 2ª, che si allega in fine sotto *A*.

2) Rag. Virginio Pozzi nato a Milano il 6 maggio 1899 e domiciliato a Milano, per la carica in via Vivaio 7, professionista, nella sua qualità di presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in Milano, via Vivaio, 7, ente riconosciuto, il comparente autorizzato a questo atto con delibera consigliare 25 ottobre 1963 approvata il 6 febbraio 1964 prot. n. 10097 dal Provveditorato degli studi di Milano e che si allega sotto *B*.

3) Maestro Jacopo Napoli nato a Napoli il 26 agosto 1911 e domiciliato a Milano, per la carica in questa casa, nella sua qualità di direttore del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano autorizzato al presente atto con deliberazione consigliare 18 ottobre 1966 che per estratto conforme rilasciata dal segretario si allega sotto *C*.

I quali stipulano la seguente convenzione autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione con nota 16 luglio 1966 Ispettorato per l'istruzione artistica - divisione III, sezione 2ª che si allega *D* e dagli enti interessati con le delibere anzi allegate;

Art 1.

A decorrere dall'1 ottobre 1966 (millenovecentosessantasei) la scuola di musica dell'Istituto dei ciechi di Milano, via Vivaio 7, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica

« Giuseppe Verdi » di Milano, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, per le scuole di pianoforte ed organo e composizione organistica.

Art. 2.

L'Istituto dei ciechi di Milano, con il presente atto:

a) cede in uso gratuito al Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano per essere adibiti a sede della sezione staccata, i locali in Milano, via Vivaio, 7, di cui all'allegata planimetria (allegato *E*) approvata dalle parti e firmata da loro e me notaio;

b) assume tutti gli oneri di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'illuminazione ed il riscaldamento dei locali ceduti come sopra; in particolare l'istituto dei ciechi dovrà a proprie cure e spese provvedere al servizio di portineria ed altresì provvedere fino al 31 dicembre 1968 al servizio di segreteria e di pulizia dei locali adibiti a sede della sezione staccata. Tale termine del 31 dicembre 1968 potrà essere prorogato al 31 (trentuno) dicembre 1969 (millenovecentosessantanove), qualora per il 31 dicembre 1968 non fosse completato il decreto presidenziale di trasformazione.

c) cede e trasferisce in proprietà allo Stato: strumenti, mobili, suppellettili scolastiche, materiale di biblioteca ecc., esistenti nell'istituto stesso, elencati negli inventari allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante (Inventari nn. 2, 3 e 4) allegati *E, F, G.*

Art. 3.

All'inquadramento del personale di ruolo della scuola di musica dell'Istituto dei ciechi di Milano, provvederà il Ministero della pubblica istruzione a mente dell'art. 1, comma quinto, della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 4.

Gli attuali studenti della scuola di musica dell'Istituto dei ciechi di Milano passano a far parte della sezione di Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano, previo esame di ammissione, a norma delle vigenti disposizioni di legge per i conservatori di musica di Stato e nei modi previsti dalle stesse.

Art. 5.

Per l'organizzazione didattica e disciplinare della sezione staccata, il direttore del Conservatorio di musica di Milano dovrà sempre sentire, in via consultiva, il rettore dell'Istituto dei ciechi di Milano.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

La denuncia della convenzione medesima potrà essere eseguita dalle parti contraenti entro i tre anni dalla scadenza.

Del che ho eretto questo atto, da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Consta di due fogli scritti da me per cinque facciate e quattro righe.

Firmati:

Virginio Pozzi
Jacopo Napoli
Tommaso Belmonte
Dott. Domenico Moretti

Registrato a Milano, atti pubblici, il 1° dicembre 1966, numero 18948, serie D, - Esatte L. 9.920.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomarico.

Al Presidente della Repubblica

A causa dei contrasti determinatisi tra le correnti politiche che concorrevano a formare la maggioranza in seno al consiglio comunale di Pomarico, costituito per legge di 20 membri, la civica rappresentanza non è più in grado di attendere regolarmente ai suoi compiti istituzionali.

Da tempo, infatti, le sedute consiliari si sono svolte in un clima di accesa polemica e con scarsi risultati pratici, sicchè l'amministrazione del comune è rimasta, in sostanza, affidata alla giunta municipale, peraltro incompleta a causa delle dimissioni rassegnate da 3 assessori, delle quali tuttavia non è stato preso formalmente atto.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1968, malgrado le numerose sedute all'uopo indette.

E invero, nell'adunanza del 16 dicembre 1967 la votazione al riguardo effettuata ha avuto esito paritario — 9 voti favorevoli e 9 contrari — ed è risultata, perciò, infruttuosa.

Riportato all'esame del consiglio — anche a seguito dell'intervento del prefetto - nella seduta del 6 aprile 1968, il bilancio è stato, questa volta, decisamente respinto con 11 voti contrari e 9 a favore.

Intanto, però, era stata avanzata da alcuni consiglieri proposta di revoca del sindaco, ma la proposta stessa è stata respinta, nella seduta del 21 maggio sc., con 11 voti contrari su 20.

A seguito di tale risultato, contraddittorio con quello precedente della votazione sul bilancio, il prefetto nella presunzione che ciò potesse segnare la avvenuta costituzione di una nuova maggioranza consiliare, ha ritenuto opportuno di invitare la giunta municipale a riconvocare il consiglio onde esperire un ultimo tentativo di pervenire all'approvazione del bilancio, disponendo altresì che i singoli consiglieri fossero avvertiti che in caso di ulteriore carenza al riguardo sarebbe stato provveduto a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Anche questo estremo tentativo, però, non ha avuto esito, in quanto la seduta di prima convocazione, fissata per il 30 maggio, è andata deserta, mentre in quella di seconda convocazione del 6 giugno u.s., all'inizio della quale i consiglieri, tutti presenti, sono stati resi edotti della diffida del prefetto, la votazione effettuata ha dato ancora una volta risultato paritario 10 voti favorevoli e 10 contrari — cosicchè il bilancio non è stato approvato.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Pomarico, persistentemente carente in ordine ad essenziali adempimenti di legge, e ritenuto che, nella specie gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulla causa della crisi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 agosto 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomarico ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Pasquale Saracino, funzionario di prefettura.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: Restivo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Pomarico (Matera) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1968, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 agosto 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomarico è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Saracino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

RESTIVO

(10006)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1968.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1969.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969

Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	71.250.000	—	71.250.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1270, secondo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	94.430.000	—	94.430.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	4.300.000	—	4.300.000
			169.980.000	—	169.980.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa . . .	*per memoria*	—	*per memoria*
122	122	Proventi eventuali e diversi	20.000	—	20.000
			20.000	—	20.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*	169.980 000	—	169.980.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuiti*	20.000	—	20.000
		TOTALE DEL TITOLO I . .	170.000.000	—	170.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	170.000.000	—	170.000.000

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969

CAPITOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969
Numero		DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio.*			
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	8.000.000	—	8.000.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	7.000.000	(a) + 1.000.000	8.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	4.000.000	—	4.000.000
			19.000.000	+ 1.000.000	20.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
131	131	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione - di consigli, comitati e commissioni	3.000.000	(a) + 1.500.000	4.500.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	300.000	—	300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	8.000.000	(a) + 1.500.000	9.500.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sitemi di lavoro per aumentarne il rendimento - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	—	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	—	200.000
			11.700.000	+ 3.000.000	14.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	94.430.000	—	94.430.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .	2.000.000	—	2.000.000
			96.430.000	—	96.430.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
161	161	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000	—	50.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	20.000.000	(b) — 20.000.000	*per memoria*
			20.000.000	— 20.000.000	*per memoria*
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva.*			
541	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.820.000	(c) + 16.000.000	38.820.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(b) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.
(c) Aumento proposto in relazione al maggior avanzo di gestione.

(*segue*) **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969**

CAPITOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969
Numero		DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*	19.000.000	+ 1.000.000	20.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*	11.700.000	+ 3.000.000	14 700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*	96.430.000	—	96.430.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*	50.000	—	50.000
		TOTALE DEL TITOLO I	127.180.000	+ 4.000.000	131.180.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*	20.000.000	— 20.000.000	—
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*	22.820.000	+ 16.000.000	38.820.000
		TOTALE DEL TITOLO II	42.820.000	— 4.000.000	38.820.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	127.180.000	+ 4.000.000	131.180.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	42.820.000	— 4.000.000	38.820.000
			170.000.000	—	170.000.000

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(9046)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Madonna del Canneto, Granarone, Vigna Grande, Valle della Mola site nel comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 agosto 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle dell'abitato del comune di Cerveteri comprendenti le località Madonna del Canneto, Granarone, Vigna Grande, Valle della Mola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerveteri;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da un gruppo di cittadini di Cerveteri, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le località predette hanno notevole interesse pubblico perchè, costituite da verdi pendii, da ridenti vallate, pittoresche e boscose, da caratteristiche accidentalità del terreno abbellite dalle acque, formano un panorama di notevole bellezza ed una suggestiva quinta di verde. In dette zone, inoltre, esistono punti pubblici di visuale, particolarmente strade e piazze, dai quali si può godere tale complesso panoramico in quadri naturali di pittoresca bellezza;

Decreta:

Le località Madonna del Canneto, Granarone, Vigna Grande, Valle della Mola site nel comune di Cerveteri

hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Partendo dal km. 16 della provinciale Settevene, il limite del vincolo segue la carrozzabile per località Ponte S. Paolo sino all'incrocio con il fosso Vaccina, segue questo sino ad intersecare la provinciale Settevene (km. 14 circa), prosegue lungo tale strada verso est fino al bivio con la carrozzabile per Casal dei Guitti, segue detta carrozzabile sino all'altezza del bivio con la strada Migliorie S. Paolo (quota 48), quindi segue la mulattiera per Macchia della Signora e, verso sud, per fosso della Maddalena, perviene a detto fosso e lo segue verso nord sino al vocabolo Sepolcro (quota 100), indi, da qui, segue la linea di livello (100) sino a raggiungere, verso est, la strada da Monte Abbadone, prosegue verso nord lungo la strada da Monte Abbadone sino all'incontro con la strada per Monte Abbadone, segue questa strada sino a pervenire alla confluenza nella provinciale Settevene, segue, la provinciale verso ovest sino al km. 9,850, da qui prosegue a monte lungo la mulattiera per il fosso della Mola, attraversa detto fosso e, proseguendo lungo la mulattiera per località Caduta (quota 138), il limite del vincolo perviene all'incontro con la strada Castel Giuliano, all'altezza del limite del nord della riserva Banditaccia; da questo punto prosegue verso sud lungo strada Castel Giuliano, strada Pozzolana, giardini pubblici, strada provinciale Settevene sino al bivio con la carrozzabile per località Ponte S. Paolo (km. 16).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cerveteri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 50

Oggi, 23 agosto 1966, presso la sopraintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CERVETERI - Zone a valle dell'abitato, comprendenti le loc. Madonna del Canneto, Granarone, Vigna Grande, Valle della Mola - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione

all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Cerveteri ed il territorio circostante e sottostante compreso entro il seguente perimetro: partendo dal Km. 16 della provinciale Settevene, il limite del vincolo segue la carrozzabile per località Ponte S. Paolo sino all'incontro con il fosso Vaccina, segue questo sino ad intersecare la provinciale Settevene (Km. 14 circa), prosegue lungo tale strada verso est fino al bivio con la carrozzabile per Casal dei Guitti, segue detta carrozzabile sino all'altezza del bivio con la strada Migliorie S. Paolo (quota 48), quindi segue la mulattiera per Macchia della Signora e, verso sud, per fosso della Maddalena, perviene a detto fosso e lo segue verso nord sino al vocabolo Sepolcro (quota 100), indi, da qui, segue la linea di livello (100) sino a raggiungere, verso est, la strada da Monte Abbatone, prosegue verso nord lungo la strada da Monte Abbatone, sino all'incontro con la strada per Abbatone, segue questa strada sino a pervenire alla confluenza nella provinciale Settevene, segue la provinciale verso ovest sino al Km. 9,850, da qui prosegue a monte lungo la mulattiera per il fosso della Mola, attraversa detto fosso, e, proseguendo lungo la mulattiera per località Caduta (quota 138), il limite del vincolo perviene all'incontro con strada Castel Giuliano, all'altezza del limite del nord della riserva Banditaccia; da questo punto prosegue verso sud lungo strada Castel Giuliano, strada Pozzolana, Giardini pubblici, strada provinciale Settevene sino al bivio con la carrozzabile per località Ponte S. Paolo (Km. 16).

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone collinari e montane dei comuni di Cison di Valmarino e di Follina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona prealpina dei comuni di Cison di Valmarino e Follina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Cison di Valmarino e Follina;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei sindaci di Cison di Valmarino e Follina, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le tre valli che la intersecano, il canale di S. Boldo o di Tovena ad est, la valle di S. Daniele al centro, sopra l'abitato di Cison, e la valle di Praderadego ad ovest, a monte della frazione di Valmarino, costituisce un complesso paesistico omogeneo, degno di un vincolo d'insieme, dato che ogni parte dello

stesso riveste carattere complementare rispetto al tutto ed è essenziale al quadro naturale che si gode percorrendo le strade provinciali di fondo valle. Il territorio, oltre che per la sua bellezza naturale, riveste particolare importanza per l'esistenza di opere monumentali, quali il trecentesco castello dei Brandolin, che si erge sul colle sovrastante il centro di Cison di Valmarino, già sede dei feudatari del luogo, e la stupenda chiesa pure del trecento dell'abbazia di Follina col meraviglioso chiostro romanico, nonchè per le arditissime opere del passo di S. Boldo, i resti della strada romana del passo di Praderadego e le numerose chiesette, cappelle ed altre tipiche costruzioni di alto valore estetico e tradizionale, il tutto inserito e fuso in modo spontaneo ed armonico con il terreno ed il paesaggio circostanti;

Decreta:

La zona prealpina dei comuni di Cison di Valmarino e di Follina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: il confine dei comuni di Follina e Cison con la provincia di Belluno;

est: il confine tra i comuni di Cison di Valmarino e di Revine, dal confine con la provincia di Belluno alla strada provinciale n. 39 Conegliano-Tovena;

ovest: il confine tra i comuni di Follina e di Miane, dal confine con la provincia di Belluno alla strada provinciale n. 36 « del Combai »;

sud: la linea corrente 100 metri a sud dell'asse stradale delle seguenti strade: la provinciale n. 36 « del Combai » dal confine col comune di Miane, le vie Padre Milani e Maestra nel capoluogo di Follina, la provinciale n. 34 « sinistra Piave » e n. 39 Conegliano Tovena fino al confine col comune di Revine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Cison di Valmarino e di Follina provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 54

Oggi cinque luglio millenovecentosessantasette, alle ore 16, in una sala della sede della soprintendenza ai monumenti in via Balbi, 10, Genova, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

COGOLETO - località Sciarborasca - aeree sotto il piazzale della chiesa - proposta di vincolo.

(Omissis).

La commissione esprime il proprio favorevole avviso alla proposta del vincolo da apporsi alle aree sottostanti il piazzale della chiesa di Sciarborasca e ne fissa la confinazione come segue:

ovest: allineamento in prosieguo della facciata est del fabbricato esistente all'incrocio della via Calcagno con la piazza della chiesa, per una profondità di m. 120, misurati dallo spigolo nord della facciata stessa;

sud: allineamento perpendicolare al precedente fino ad incontrare la salita Santina;

est: salita Santina fino al suo innesto su via Cesare Dattilo;

nord: via Cesare Dattilo e tutta la piazza della chiesa.

(Omissis).

(9797)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cogoleto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'area sotto il piazzale della chiesa sita in località Sciarborasca nel comune di Cogoleto;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Firpo Assunta, Delfino Angelo, Delfino Tomaso e Giusto Ermete; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da aree verdi, formanti un gradevole primo piano di cornice ad un quadro panoramico di grande importanza, godibile dal piazzale della chiesa con visuali verso le circostanti colline ed il mare;

Decreta:

La zona sottostante il piazzale della chiesa sita in località Sciarborasca nel comune di Cogoleto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata come segue:

ovest: allineamento in prosieguo della facciata est del fabbricato esistente all'incrocio della via Calcagno con la piazza della chiesa, per una profondità di m. 120, misurati dallo spigolo nord della facciata stessa;

sud: allineamento perpendicolare al precedente fino ad incontrare la salita Santina;

est: salita Santina fino al suo innesto su via Cesare Dattilo;

nord: via Cesare Dattilo e tutta la piazza della chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sciarborasca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 59

della seduta del giorno 6 giugno 1967 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposta di vincolo delle zone collinari e montane dei comuni di Cison e di Valmarino e Follina.

La seduta ha inizio alle ore 16,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Treviso

(*Omissis*).

Il presidente ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulle sottoindicate zone dei comuni di Follina e Cison di Valmarino, entro il perimetro così delimitato:

nord: il confine dei comuni di Follina e Cison con la provincia di Belluno;

est: il confine tra i comuni di Cison di Valmarino e di Revine, dal confine con la provincia di Belluno alla strada provinciale n. 39 Conegliano-Tovena;

ovest: il confine tra i comuni di Follina e di Miane, dal confine con la provincia di Belluno alla strada provinciale n. 36 « del Combai »;

sud: la linea corrente 100 metri a sud dell'asse stradale delle seguenti strade: la provinciale n. 36 « del Combai » dal confine col comune di Miane, le vie Padre Milani e Maestra nel capoluogo di Follina, la provinciale n. 34 « sinistra Piave » e n. 39 Conegliano Tovena fino al confine col comune di Revine.

(9796)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1968.

Approvazione del piano tecnico n. 1004/4, relativo agli impianti telefonici sociali in ponte radio del compartimento di Catania e degli inerenti lavori edili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico n. 1004/4, relativo agli impianti sociali in ponte radio del compartimento di Catania, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 328ª adunanza tenuta il 28 marzo 1968;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 1120 tenuta il 17 luglio 1968;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale della adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico numero 1004/4, relativo agli impianti sociali in ponte radio del compartimento di Catania, che, tra l'altro, comporta i lavori edili relativi alle opere illustrate nel piano medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1968

Il Ministro: DE LUCA

(9848)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale in data 31 marzo 1952 e modificato con decreti ministeriali in data 26 giugno 1956, 18 luglio 1957, 18 settembre 1959 e 30 marzo 1963;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 25 gennaio 1968 e 26 aprile 1968 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 29 aprile 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, allegato al presente decreto, composto di numero sessantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Firenze, sorta a scopo di beneficenza, in vantaggio principalmente delle classi meno agiate, per opera di una società costituitasi in virtù del sovrano decreto 4 giugno 1829 con la denominazione di « Cassa centrale di Risparmi e depositi di Firenze » poi, sostituita da quella di « Cassa di risparmio di Firenze », ha sede in Firenze. Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa di risparmio si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 63.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II
SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 120 nè minore di 60.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, il quale, nel compilare la lista dei candidati da proporre alla assemblea, in numero non superiore a quello dei posti vacanti, dovrà tener conto anche dei nominativi segnalati per iscritto da almeno dodici soci; nessun socio potrà segnalare, per l'eventuale elezione nella medesima assemblea, più di due nominativi.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla presidenza, mediante lettera raccomandata, tra il 1° ottobre ed il 20 novembre di ciascun anno.

Nei dieci giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza dell'istituto, della lista dei candidati con la indicazione, per ciascuno di essi, dei nomi dei proponenti.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 28;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità, o che si siano resi incompatibili con l'interesse e il prestigio dell'istituto.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma nono, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà - su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci - con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data della ricezione della comunicazione relativa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio non amministratore mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Titolo III
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate da almeno un quarto dei soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte all'anno:

la prima per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre:

a) sull'approvazione del bilancio;

b) sull'eventuale elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8 e sulla retribuzione del collegio sindacale;

la seconda per deliberare, fra l'altro, entro il mese di dicembre:

I) sull'eventuale elezione dei soci;

II) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno 24 soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, sei componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio o previste dai regolamenti interni - oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23 e sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale, da sottoporre all'assemblea dei soci;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 6.000.000, o durata superiore ad anni nove;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 40.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva all'originaria iscrizione che non riguardi crediti della cassa già estinti, fatta eccezione per le autorizzazioni al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate, nonchè per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della cassa quando l'importo del credito non ecceda le L. 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 25.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, a dirigenti ed a funzionari su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che allo art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio: in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali e i relativi estratti sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal segretario del consiglio

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza. I verbali relativi saranno firmati dal direttore generale soltanto quando il consiglio stesso lo stabilisca.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle seduta per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 19, n. 7) del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza e dei relativi estratti, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

Titolo VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi agrari o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo VII
COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VIII
DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari da sottoporre, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia vuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Il consiglio può eleggere il direttore generale ed i vice direttori generali anche fra gli appartenenti alla società, ma in tal caso l'eletto non può esercitare i diritti di socio finchè ricopra tale ufficio.

Il direttore generale ed i vice direttori generali non possono coprire alcuna carica od ufficio in altre aziende se non autorizzati dal consiglio di amministrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, dall'organo di vigilanza.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori generali ai quali, previa autorizzazione del consiglio, potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale più anziano di carica o, se di nomina contemporanea, dal più anziano di età e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dall'altro vice direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento di coloro che precedono, le ripetute funzioni verranno assunte da un dirigente della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo IX
COMMISSIONI DI SCONTO

Art. 31.

Presso la direzione generale è istituita una commissione centrale di sconto col compito di deliberare sulle operazioni di credito attribuite dal consiglio di amministrazione alla sua competenza.

Presso le filiali o gruppi di filiali possono essere istituite commissioni di sconto col compito di deliberare, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, sulle operazioni di credito territorialmente di loro spettanza.

Le commissioni suddette sono presiedute, rispettivamente, dal direttore generale o dal titolare della filiale, o da chi li sostituisce.

Le operazioni, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e sempre anche quello di chi presiede, e sono rese esecutive secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

Titolo X
PERSONALE

Art. 32.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 33.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile

per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo XI
FILIALI

Art. 34.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Titolo XII
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 35.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di depositi e le varie categorie di depositi.

Art. 36.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa, anche se il rimborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso che, in ogni caso, debbono intendersi stabiliti solo nell'interesse della cassa.

Art. 37.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti delle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 38.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 39.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 40.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 41.

I movimenti - versamenti e prelevamenti - sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 42.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 43.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni. Queste ultime devono essere di gradimento della cassa.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 44.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 35.

Art. 45.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 46.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione degli interessi, divengono infruttiferi.

Art. 47.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 48.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 49, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo XIII
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 49.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, garantiti mediante rilascio di delegazioni, su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, garantiti mediante rilascio di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, o garantiti sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione de stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merce o da cessione o oppignorazione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 50 e 51 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti con garanzia di pegno ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza - la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 50.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 49 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 51.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio - salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza - la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 52.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 49 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 49, non deve superare i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 49.

Art. 53.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 54.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 49 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 55.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo

non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni, con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 56.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 49 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20. Eccezionalmente però, previa autorizzazione, caso per caso, dell'organo di vigilanza, la durata massima di queste operazioni potrà essere elevata ad anni 30.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 49 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripertuto art. 49, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 49 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 58.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d* dell'art. 49: complessivamente 17 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49: complessivamente 13 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2,50 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 49 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 59.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 49 non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno e per risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XIV

OPERAZIONI VARIE

Art. 60.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia o in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 50 e 51 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 49, ed a consorzi per il solo collocamento - attraverso il servizio dei propri sportelli - di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e l'amministrazione di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa;

m) assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti, per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 61.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di

tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale e partecipare col benestare dell'organo di vigilanza, a società od altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopraindicati, come pure può assumere i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 62.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XV

BILANCIO

Art. 63.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 64.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di beneficenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa Volume Ernesto, con sede in S. Michele Mondovì.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695775 del 30 luglio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Volume Ernesto, con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), località Tetti Casotto;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, e comunicati dall'impresa medesima in data 21 maggio 1968, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Volume Ernesto, con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), località Tetti Casotto, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Volume Ernesto, con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), località Tetti Casotto, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa Volume Ernesto, con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), località Tetti Casotto, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 14 ottobre 1968:

Muraro Giancarlo, notaio residente nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Breganze, stesso distretto

Russo Renato, notaio residente nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara.

Ponton Ludovico, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di San Giorgio di Nogaro.

Cerrelli Aldo, notaio residente nel comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Strongoli, stesso distretto.

Castellani Ferruccio, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Carfagnana, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Rovigo.

Gerardi Simone, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Aviano. stesso distretto

Prestipino Giarritta Maria Grazia, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza.

Bisighini Mauro, notaio residente nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di S. Bonifacio, stesso distretto

Gamberale Luigi, notaio residente nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino. è trasferito nel comune di Cassino.

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Bosa, distretto notarile di Oristano.

Marchi Giuseppe, notaio residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma.

(9919)

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1968:

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Buccino, stesso distretto.

Capobianco Giuseppina, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di S. Cipriano Picentino, stesso distretto.

Errico Arturo, notaio residente nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno.

Colliani Pasquale, notaio residente nel comune di Vietri di Potenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno.

(9920)

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1968:

Cattaneo Lucio, notaio residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova.

Calapaj Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Taormina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Forte Renato, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montella, stesso distretto.

Alfieri Francesco, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera.

Bertoli Giancarlo, notaio residente nel comune di Santa Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Omegna, stesso distretto.

(9921)

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1968:

Mello Rella Ermanno, notaio residente nel comune di Capulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Marcianise, stesso distretto.

D'Amelio Ugone, notaio residente nel comune di Cessaniti, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino.

D'Onofrio Felice, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

(9922)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9912)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1968, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.328.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9913)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1968, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.886.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9914)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1968, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.097.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1968, i poteri conferiti al dott. Enrico Rocco, commissario governativo della società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno), sono stati prorogati fino al 15 marzo 1969.

(9939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 22 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,59	623,60	623,78	623,62	623,65	623,60	623,62	623,62	623,59	623,55
$ Can.	581,20	581,20	581,75	581,20	581,10	581,18	581,24	581,20	581,20	581 —
Fr. Sv.	145,18	145,19	145,23	145,18	145,25	145,15	145,19	145,18	145,18	145,16
Kr. D.	83,08	83,09	83,10	83,065	82,95	83,08	83,05	83,065	83,08	83,07
Kr. N.	87,30	87,31	87,34	87,305	87,40	87,30	87,30	87,305	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,57	120,59	120,60	120,575	120,40	120,50	120,58	120,575	120,57	120,55
Fol.	171,22	171,52	171,52	171,52	171,30	171,20	171,53	171,52	171,22	171,45
Fr. B.	12,33	12,381	12,3840	12,38	12,385	12,36	12,3825	12,38	12,38	12,28
Franco francese	125,38	125,40	125,37	125,41	125,30	125,38	125,40	125,41	125,38	125,37
Lst.	1490,50	1490,35	1490,50	1490,40	1490,50	1490,50	1490,40	1490,40	1490,50	1490,30
Dm. occ.	156,48	156,48	156,48	156,49	156,50	156,50	156,50	156,49	156,48	156,47
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1385	24 —	24,15	24,14	24,1385	24,14	24,14
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,75	21,70	21,72	21,75	21,75	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,948	8,85	8,94	8,95	8,948	8,94	8,94

Media dei titoli del 22 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1968

1 Dollaro USA	623,62
1 Dollaro canadese	581,22
1 Franco svizzero	145,185
1 Corona danese	83,062
1 Corona norvegese	87,302
1 Corona svedese	120,577
1 Fiorino olandese	171,525
1 Franco belga	12,381
1 Franco francese	125,405
1 Lira sterlina	1490,40
1 Marco germanico	156,495
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	8,949

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente all'ex argine abbandonato del Po, fra i comuni di Borgofranco e Carbonara.

Con decreto 22 giugno 1968, n. 379 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente all'ex argine abbandonato del Po, segnato nel catasto del comune di Borgofranco (Mantova) al foglio 14, mappale 75, di mq. 270 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 maggio 1966, in scala 1:100 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9884)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 14-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 14-TS », a suo tempo assegnato alla ditta Verin Oreste con sede in Trieste, via del Trionfo n. 3.

(9869)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-SI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-SI », a suo tempo assegnato alla ditta Pratellesi Luigi con sede Siena, via della Sapienza n. 108.

(9870)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

L'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 17 agosto 1968, è rettificato, alla pag. 5083, come segue:

1) dove è scritto « *No Vaccine* vaccino contro la pseudo peste dei volatili per uso orale, fiale « Id. Id. » leggasi « *Nc Vaccine* vaccino contro la pseudo peste dei volatili per uso orale, fiale; Ditta Vemie - Veterinar Chemie GMBH di Kempen - Niederrhein (Germania) rappresentata in Italia dalla Ditta S.I.V.A.M. di Milano; officina di produzione della Ditta Vemie - Veterinar Chemie GMBH di Kempen - Niederrhein (Germania) »;

2) dove è scritto « *Plahl* » leggasi « *Plasil* ».

(9946)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e della dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato.

Si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di aprile 1968 - Dispensa 4ª, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato in data 28 settembre 1968 il decreto presidenziale 16 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 26, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore e gli idonei del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1967.

(9850)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 25, foglio n. 236, col quale è stato indetto un concorso a dieci posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, elevati a 24 con decreto ministeriale 25 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1967, registro n. 32, foglio n. 239;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriale 15 marzo 1967 e 25 ottobre 1967 citati in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente:

Manca dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione - Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

Presidente supplente:

Altavista dott Giuseppe, magistrato di Corte d'appello - Capo della segreteria della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Membri effettivi:

Radaelli dott. Uberto, magistrato di Corte d'appello - Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena;

Maccagnani prof.ssa Franca, libero docente in neuropsichiatria infantile presso l'Università di Roma;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale, reggente il centro di rieducazione per minorenni di Roma;

Di Febio Maria Luisa, dirigente aggiunto di servizio sociale.

Membri supplenti:

Santarsiero dott. Giuseppe, magistrato di Corte d'appello, addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni;

Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta per i lavori che la commissione esaminatrice effettuerà entro il 31 dicembre dell'anno in corso ammonta a L. 15.000 (quindicimila) e graverà sul capitolo 1051/5 dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1968
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 157

(10007)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede dell'Ispettorato di frontiera degli italiani all'estero nel porto di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 24, modificata con la legge 19 luglio 1959, n. 551;

Viste le leggi 23 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 6776 del 7 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 26, foglio n. 338, con il quale è stato approvato il bando di concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da destinare all'edificio demaniale in questione;

Visto il decreto ministeriale n. 7891 del 21 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 5, foglio n. 319, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 4 giugno 1968, con il quale la commissione anzidetta, in esito al concorso di che trattasi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968, ha deliberato quanto segue:

a) di affidare l'esecuzione del mosaico all'artista Diana Franca in base al bozzetto presentato contraddistinto dal motto « il Gabbiano »;

b) di affidare l'esecuzione del pannello di ceramica al signor Cesare Ronchi, in base al bozzetto presentato contraddistinto dal motto « Bella Ciaio »;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Sono proclamati vincitori del concorso di cui alle premesse rispettivamente l'artista Diana Franca ed il sig. Cesare Ronchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 223.

(9878)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 giugno 1968 concernente il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 ottobre 1968, all'art. 5 in luogo di: « Gli esami avranno luogo in *Firenze...* », leggasi: Gli esami avranno luogo in *Ancona...* ».

(10000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 del 25 agosto 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, le proposte dell'ordine dei medici, del collegio delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione presso il Ministero della sanità - Roma.

Componenti:

Cocchini dott. Claudio, medico provinciale di 1ª classe;

Padula dott. Nicola, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Varese;

Giudici prof. Emilio, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale di circolo di Varese;

Fana prof. Camillo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Limido Velia. ostetrica condotta di Vedano Olona.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Igino Lippi, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità - Roma.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Varese, addì 11 ottobre 1968

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(9942)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 del 4 marzo 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3263 del 20 maggio 1968, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con la documentazione prescritta dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3691 del 10 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 6 luglio 1967;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1965:

1.	D'Antonio Virgilio	punti	73,1306	su 120
2.	Petraglia Giuseppe	»	70,9287	»
3.	Bischetti Daniele	»	69,2297	»
4.	Santarsiero Vito	»	67,5348	»
5.	Coronato Antonio	»	66,6250	»
6.	Melone Fernando	»	66,4530	»
7.	Poeta Mario	»	65,3071	»
8.	De Pascale Carlo	»	63,7526	»
9.	Rocino Italo	»	63,2271	»
10.	Silvestri Eduardo	»	61,6445	»
11.	Sgrillo Emilio	»	61,1566	»
12.	Carbonaro Mario	»	60,3453	»
13.	Vecchione Fernando	»	59,7576	»
14.	Cariglia Filomeno	»	58,6023	»
15.	De Crinito Antonio	»	58,0223	»
16.	Paladino Ettore	»	56,9530	»
17.	Trotta Salvatore	»	55,2460	»
18.	Santoriello Silvio	»	54,4382	»
19.	Gaggiano Michelearcangelo	»	49,4998	»
20.	Santoro Michele	»	47,0000	»
21.	Annarumma Giuseppe	»	45,8000	»
22.	Lastoria Lino	»	45,0000	»
23.	Sansobriero Paolo	»	44,4770	»
24.	Triminì Vincenzo	»	44,0000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 12 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 539 in data 4 marzo 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6379 del 12 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto.

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Antonio Virgilio: Scafati;

2) Petraglia Giuseppe: Sapri-Tortorella-Torraca-Vibonati-Ispani-S. Marina (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 12 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: FERRARO

(9944)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2614-AA.6/7 in data 23 dicembre 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1466-AA.6/7 in data 19 luglio 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei, formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modificazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1967:

1. Piccotin Giuseppe	punti	74,040	su 120
2. Furin Michele	»	68,249	»
3. Stefanon Giovanni	»	68,093	»
4. Magni Vittorio	»	67,615	»
5. Parolini Sergio	»	66,790	»
6. Galuppo Bruno	»	62,620	»
7. Agostini Dino	»	61,644	»
8. Nardotto Antonio	»	57,570	»
9. Gobbi Walter	»	54,414	»
10. Torroni Giacomo, nato il 23 giugno 1930	»	54,000	»
11. Crespi Antonio, nato il 31 maggio 1931	»	54,000	»
12. Madella Amedei Daniele	»	53,000	»
13. Pretto Arnaldo	»	52,050	»
14. Favero Gabriele, nato il 27 maggio 1931	»	52,000	»
15. Venerus Renato, nato il 27 novembre 1938	»	52,000	»
16. Vezzani Emore, nato il 19 settembre 1939	»	52,000	»
17. Grigolo Gianni	»	51,600	»
18. Pirocca Graziano	»	50,550	»
19. Brigato Alberto	»	50,273	»
20. Sebastiani Girolamo	»	49,000	»
21. Santarelli Evaristo, nato il 28 aprile 1932	»	48,500	»
22. Paina Antonio, nato il 17 febbraio 1938	»	48,500	»
23. Dalla Pozza Giuseppe, nato il 6 dicembre 1939	»	48,500	»
24. Marai Carlo	punti	47,550	su 120
25. Avanzi Cesare	»	47,000	»
26. Agostini Giulio	»	46,238	»
27. Iannetti Renato	»	46,050	»
28. Ghiringhelli Antonio	»	45,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 12 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù; consorzio veterinario tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura-Terrassa Padovana e del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta e Limena, vacanti al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modificazioni successivamente apportate al regolamento stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi stabilito dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Piccotin Giuseppe, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Piazzola sul Brenta e Limena.

Il dott. Furin Michele, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù.

Il dott. Stefanon Giovanni, terzo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimetno della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura-Terrassa Padovana.

I presidenti del consorzio veterinario di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù; del consorzio veterinario di Conselve-Arre-Cartura- Terrassa Padovana e del consorzio veterinario di Piazzola sul Brenta e Limena, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 12 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

(9943)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.